Tribunale Ordinario di Milano

Sezione II Civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali

Nel procedimento di concordato preventivo **I.B.L. S.P.A.,** iscritto al n. **1303-1/2025 R.G**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

d.ssa Laura De Simone	presidente
d.ssa Vincenza Agnese	giudice
d.ssa Rosa Grippo	giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

Decreto di apertura

letto il ricorso ritualmente depositato da I.B.L. S.P.A., avente ad oggetto la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, unitamente al piano;

esaminati la proposta e il piano, così come da ultimi modificati, nonché la relativa documentazione ivi compresa la relazione del professionista di cui all'art. 87, comma 3, CCII, così come integrata;

letto il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale, così come da ultima nota depositata in data 29.9.26;

udita la relazione del Giudice relatore;

rilevato che:

- la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;
- sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente, la sede statutaria di parte resistente si trova in MILANO, né risulta altrimenti individuabile una diversa sede principale;
- la decisione in ordine all'accesso alla procedura concordataria, al contenuto della proposta e alle condizioni del piano è stata adottata dall'amministratore della debitrice ai sensi dell'art. 120 bis CCII, risulta da verbale notarile ed è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese;

considerato che

- la ricorrente è un'impresa assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, tenuto conto che:
 1. presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante – sinteticamente e senza pretesa di analiticità - nel settore dell'industria del legno e dei relativi semilavorati;
 2. non rientra nelle soglie di esenzione da liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati;

3. versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

– la **proposta** è di **natura liquidatoria**.

In particolare, la proposta da ultimo modificata (pag. 49) prevede:

a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, previa liquidazione da parte degli organi della procedura, con priorità rispetto agli altri creditori e secondo le tempistiche di esecuzione dei riparti;

b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

c) il pagamento parziale dei creditori chirografari entro 9 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.

La proposta prevede altresì **la suddivisione** dei creditori chirografari **in sei classi**:

- Classe I – creditori bancari non titolari di garanzie prestate da terzi: soddisfatti parzialmente nella misura del 21,80%;
- Classe II - creditori bancari titolari di garanzie prestate da terzi (MCC e SACE): soddisfatti parzialmente nella misura del 20,40%;
- Classe III – creditori parti correlate: soddisfatti parzialmente nella misura del 20,01%;
- Classe IV – creditori vettori: soddisfatti parzialmente nella misura del 22,90%;
- Classe V – creditori agenti non assistiti da privilegio: soddisfatti parzialmente nella misura del 23,00%;
- Classe VI – altri creditori chirografari: soddisfatti parzialmente nella misura del 20,88%;

– tale proposta si basa su un **piano** che, quanto al suo contenuto, prevede un attivo concordatario di € 10.438.090,40, nonché finanza esterna di € 1.114.068,40, per un totale di risorse disponibili per l'esecuzione del concordato di € 11.552.158,80 a fronte di un passivo complessivo di euro 18.486.843,39, ivi comprese le spese di procedura.

In particolare, il piano prevede:

- la vendita delle immobilizzazioni immateriali e del residuo delle immobilizzazioni materiali, comprensive del complesso immobiliare e del restante magazzino, all'esito delle procedure competitive di vendita già autorizzate ed espletate;
- il ricavato derivante dalla liquidazione delle immobilizzazioni finanziarie;
- il ricavato derivante sia dall'incasso dei crediti commerciali e dei crediti verso parti correlate e dal recupero dei crediti verso istituti di credito;
- l'apporto di finanza esterna per euro 1.114.068,40 da parte della controllante B-Next srl;

ritenuto che:

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenta a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- il piano contiene le informazioni di cui all'art. 87 CCII;
- le classi risultano formate in conformità al combinato disposto degli artt. 84 co. 5, 85 e 88 CCI;
- la finanza esterna soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 84 co. 4 CCII.
 Sul punto giova osservare che, come risulta dalla nota informativa depositata dalla ricorrente in data 5.10.2026, B-Next srl ha provveduto alla costituzione del conto escrow e al versamento della totalità della finanza esterna prevista dal piano;
- la proposta affronta il profilo di cui all'art. 87 lett. h) CCI ed esclude motivatamente la sussistenza dei presupposti per l'utile esperimento di azioni revocatorie o risarcitorie, ivi compresa l'azione ex art. 2497 c.c. nei confronti della controllante B-Next;
- la domanda reca indicazione delle ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile all'alternativa della liquidazione giudiziale, ragioni rese palesi dalla presenza della finanza esterna, che non sarebbe disponibile nello scenario alternativo;
- la domanda è accompagnata dalla relazione ex art. 87 co. 3 CCII di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste;
- la domanda, contenente la proposta e il piano, nonché l'attestazione e la documentazione di rito prodotta, forniscono sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale, ferme le precisazioni di seguito svolte, funzionali ad assicurare ai creditori una rappresentazione chiara, completa e non equivoca delle risorse effettivamente destinate all'esecuzione del concordato e dell'utilità loro concretamente prospettata, quale necessario presupposto per l'esercizio consapevole del diritto di voto sulla proposta.
 Con riferimento al ricavato della vendita del compendio immobiliare, nel piano risulta iscritto come attivo il valore di euro 1.575.000,00 ottenuto partendo dalla somma di euro 2.800.000 (valore di perizia), diminuita ad euro 1.575.000 considerando la necessità di almeno due esperimenti di vendita con ribasso del 25% ciascuno. Inoltre, nel piano è stanziato un "fondo per il compendio immobiliare" di euro € 487.803,12, ossia di un importo esattamente pari al maggior valore riconosciuto alle rimanenze di magazzino, cui si somma un ulteriore "Fondo straordinario per eventi" di euro 55.983,41. Infine, la ricorrente ha segnalato di aver ricevuto in data 22 settembre 2026 un'offerta irrevocabile ex art. 91, comma 1, CCII da parte della controllante B-Next del valore di euro 700.000,00 per l'acquisto del compendio immobiliare, nonché un'ulteriore offerta irrevocabile ex art. 91, comma 1, CCII, sempre da B-Next, del valore di euro 592.440,00 per l'acquisto degli impianti, delle attrezzature, dei marchi, degli automezzi e degli eventuali valori residuali di magazzino.

Pertanto, come osservato dal CG nel proprio parere da ultimo depositato, "*la proponente ha sterilizzato il surplus generato dalle vendite del magazzino (non ancora materialmente incassato) appostando al passivo un ulteriore fondo rettificativo, definito "Fondo per il compendio immobiliare", pari a euro 487.803,12 (cui si somma un "Fondo straordinario per eventi" di euro 55.983,41). Pertanto, l'esposizione netta a Piano del cespite scende di fatto a euro 1.087.196,88, collocando il rischio di svalutazione interamente nel passivo senza intaccare le basi d'asta future*".

Lo stesso attestatore (v. attestazione da ultimo integrata pag. 67 e ss) nella propria relazione ha affermato che "*il valore di realizzo del compendio immobiliare recepito nel Piano integrato (euro 1.575.000,00 – al netto del relativo fondo) quale espressione del presumibile valore di liquidazione forzata in un contesto di mercato non attivo, assistito dal fondo per il compendio immobiliare di euro 487.803,12 iscritto nel passivo a copertura di un minor realizzo sino a euro 1.087.196,88 (euro 1.031.213,47 considerando anche il fondo straordinario per eventi), dando atto che si tratta di un valore-soglia prudenziale e che l'eventuale maggior realizzo in sede competitiva — sino al valore di liquidazione peritale — incrementerebbe la percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario sino a circa il 34,5%".* Non solo, ma lo stesso attestatore ha dato altresì atto, con riferimento all'offerta irrevocabile di euro 700.000,00 formulata da BNext S.r.l., *"dell'avvertenza espressa al paragrafo 7.4 circa la soglia di realizzo (euro 1.031.213,47) al di sotto della quale il requisito del 20% non sarebbe rispettato*".

Ebbene si rammenta sin d'ora alla ricorrente che l'importo di euro 487.803,12 non può essere sottratto alle risorse da destinare ai creditori, neppure mediante un accantonamento asseritamente prudenziale e qualificato dalle parti come "fondo per il compendio immobiliare". Tale somma, derivando dal maggior realizzo del magazzino, costituisce infatti una risorsa già acquisita al patrimonio concordatario e, come tale, deve essere destinata all'esecuzione del concordato liquidatorio secondo quanto proposto e ammesso.

In altri termini, la destinazione di tale importo a un fondo diretto a "sterilizzare" o "neutralizzare" il minor ricavato conseguibile dalla vendita del compendio immobiliare non può, dunque, essere rappresentata come un beneficio differito per i creditori, risolvendosi, al contrario, nella sottrazione di una risorsa attuale alla distribuzione e, quindi, in un corrispondente sacrificio dei creditori medesimi.

La criticità assume particolare rilievo ove si consideri che, secondo quanto attestato dallo stesso professionista, in caso di accoglimento dell'offerta di euro 700.000,00 formulata dalla controllante non risulterebbe rispettato il requisito minimo di soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari.

In tale prospettiva, l'accantonamento di euro 487.803,12 finisce per assolvere, nella sostanza, alla funzione di compensare il minor realizzo del compendio immobiliare rispetto al valore di euro 1.575.000,00 assunto nel Piano, preservando soltanto contabilmente le percentuali di soddisfacimento indicate per i creditori chirografari.

Ne consegue che una simile modalità di rappresentazione introduce un elemento di incertezza quanto alla concreta consistenza dell'utilità agli stessi promessa, non potendo una risorsa già disponibile essere contemporaneamente sottratta alla distribuzione e rappresentata quale posta

destinata a compensare il minor realizzo di altra componente dell'attivo. Come noto la proposta deve assicurare ai creditori un quadro informativo chiaro e non equivoco, tale da consentire loro di apprezzare l'effettiva consistenza delle risorse destinate all'esecuzione del concordato e, conseguentemente, la concreta utilità loro prospettata.

- alla luce delle considerazioni che precedono e fermo restando le precisazioni appena svolte, parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;
- la non particolare complessità induce a nominare un Commissario Giudiziale unico, che può essere nominato in persona del Commissario Giudiziale già nominato.

ritenuto altresì che ricorrono i presupposti per accogliere anche le ulteriori istanze autorizzative formulate da IBL spa.

In particolare, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 94, comma 2, CCII, alla trasformazione della forma societaria di IBL da società per azioni a società a responsabilità limitata, da svolgersi secondo le modalità definite nella delibera assembleare della società del 31.7.26. Sul punto si richiamano le ragioni espresse dal CG indicate nel suo parere favorevole in quanto condivise, ossia: "*l'operazione costituisce un atto di corretta e prudente gestione, permettendo una doverosa razionalizzazione della governance societaria in conformità alla residuale operatività della società; tale adeguamento organizzativo garantirà un contenimento dei costi di funzionamento, eliminando figure non più strettamente necessarie al prossimo periodo di gestione; i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi fissi consentiranno di generare potenziali maggiori risorse, che potranno essere utilmente destinate all'esecuzione del concordato; sotto il profilo delle finalità perseguite, la richiesta si rivela conforme all'obiettivo principale della procedura, ossia la massimizzazione dell'attivo finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori; la trasformazione societaria, limitandosi a incidere sulla mera veste giuridica dell'ente, non comporterà alcuna modificazione qualitativa o quantitativa della consistenza patrimoniale della Società; per le medesime ragioni, non si ravvisa alcuna possibilità che la richiesta trasformazione possa pregiudicare le ragioni dei creditori o interferire negativamente con il contenuto della proposta concordataria*".

La ricorrente ha chiesto di essere autorizzata di essere autorizzata ex art. 94 CCII a procedere alla quinta tranche di pagamenti per complessivi euro 1.398,50 "*così suddivisi: a) euro 697,00 a titolo di importo netto nel cedolino transattivo, da versarsi in favore dei dipendenti; b) euro 410,70 a titolo di contributi previdenziali, da versarsi all'INPS tramite pagamento con F24; c) euro 208,17 a titolo di ritenute fiscali, da versarsi all'Agenzia delle Entrate tramite pagamento con F24; d) euro 82,63 quale premio assicurativo contro infortuni e malattie professionali, da versarsi all'INAIL, secondo le modalità tipiche richieste dall'istituto; quale importo complessivo a titolo transattivo pari ad euro 500,00 lordi in favore di ciascun lavoratore dipendente aderente al Secondo e al Terzo Accordo Quadro, secondo le condizioni e le tempistiche illustrate in narrativa*" e il CG ha espresso parere favorevole. A tal proposito giova rilevare che con precedenti decreti collegiali sono già stati autorizzati la prima tranche, la seconda tranche, la terza tranche e la quarta tranche di pagamenti e che, per i medesimi motivi ivi indicati e qui richiamati, va accolta anche la presente istanza relativa alla quinta tranche di pagamenti.

Infine, va fatto presente che, a seguito del decreto collegiale ex art. 91 CCII emesso in data 23.7.26 il CG ha informato, con nota depositata del 23.09.2026, di aver provveduto a dare integrale e tempestiva esecuzione a tutti gli adempimenti pubblicitari e comunicativi prescritti nel citato decreto, e, visti gli esiti della procedura

competitiva ha chiesto di "*prendere atto e autorizzare la rettifica del valore di perizia dei Lotti 18A e 18B da euro 320.000,00 ad euro 243.000,00 a causa del sopravvenuto e documentato deperimento del materiale; autorizzare l'aggiudicazione definitiva dei lotti ai migliori offerenti terzi: Lotto 38 a ICL SRL per l'importo di € 110.000,00; Lotti 18A e 18B a PANGUANETA S.P.A. per l'importo di € 243.000,00 (pari alla nuova base d'asta rettificata); Lotto 36 a Sejdini-3W per l'importo di € 55.656,00; prendere atto e autorizzare, in relazione a tutti gli altri lotti non aggiudicati, l'esecuzione della garanzia d'acquisto prestata - ciascuna per la propria quota - da Bnext Srl e Derula Kft per l'importo di € 549.772,00, conseguendo così un realizzo complessivo a favore della procedura pari a € 958.428,00*". Visto quanto relazionato dal CG, il Collegio autorizza quanto richiesto.

PQM

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da I.B.L. S.P.A., quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/201;
2) delega alla procedura il giudice dott.ssa Rosa Grippo;
3) nomina commissario giudiziale il dott./avv. Alfredo Imparato, professionista iscritta all'albo di cui all'art 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
4) stabilisce **la data iniziale del 9.2.2027 e la data finale del 23.2.27** per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;
5) fissa termine sino al 4.12.2026 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCI da parte del commissario giudiziale;
6) dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione *ex* art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104 comma 2 CCI;
7) stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107 comma 4 CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data inziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
8) stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui all'art. 107 comma 2 CCI;
9) stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di ulteriori € 36.000,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;
10) dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 93 comma 3 e all'art. 103 CCI;
11) ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI;

12) autorizza le richieste di cui in narrativa.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, in data 15/10/2026

Il Presidente

d.ssa Laura De Simone